

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1910

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BONELLI, FRATOIANNI, ZANELLA, BORRELLI, DORI, GHIRRA,
GRIMALDI, MARI, PICCOLOTTI, ZARATTI**

Modifiche al decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi

Presentata il 6 giugno 2024

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Nell'ottobre 1962, la biologa Rachel Carson pubblica il libro dal titolo « Primavera silenziosa ». Benché alcuni ricercatori, come l'agronomo italiano Giuseppe Candura, avessero denunciato già negli anni '50 i danni del dicloro difenil tricloroetano (DDT), questo libro ha rivelato all'opinione pubblica l'impatto dei pesticidi sintetici sulla biodiversità e sulla salute umana, contribuendo alla presa di coscienza collettiva, culminata nella messa al bando del DDT stesso. Nonostante ciò, la situazione non è migliorata. Tutte le ricerche degli ultimi anni che si sono poste l'obiettivo di verificare la presenza di pesticidi hanno avuto esiti positivi e ancora oggi queste sostanze sono largamente presenti: dalle acque alla frutta, passando per

la pasta e le piume degli uccelli fino ai capelli e al sangue umano.

I pesticidi sono miscele di una o più sostanze attive formulate e di coformulanti ampiamente utilizzate per proteggere i vegetali respingendo gli organismi nocivi, attenuandone l'azione o eliminandoli. Sono utilizzati principalmente in agricoltura, ma anche in silvicoltura e nelle aree verdi urbane, nonché lungo le reti di trasporto come le strade e le ferrovie. Secondo i dati dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), il numero di sostanze fitosanitarie commercializzate e utilizzate a livello mondiale è in costante crescita, con qualche piccolo segnale di rallentamento solo in Europa e negli Stati Uniti. Oggi nel mondo si utiliz-

zano quattro milioni di tonnellate di pesticidi. La metà delle sostanze impiegate è rappresentata da erbicidi usati contro le piante infestanti; il 30 per cento circa è rappresentato da insetticidi, usati contro gli insetti dannosi per i raccolti. Per il 17 per cento circa si tratta di fungicidi.

Il mercato globale dei pesticidi ha raggiunto un valore di 84,5 miliardi di dollari nel 2019, con un tasso di crescita annuo di oltre il 4 per cento dal 2015. Nel corso dei prossimi anni, il tasso di crescita potrebbe aumentare ancora. Si stima che, nel 2023, il valore totale di tutti i pesticidi usati è cresciuto dell'11,5 per cento, sfiorando i 130,7 miliardi di dollari. Molti fattori, tra cui anche il degrado del suolo e la perdita di biodiversità, contribuiscono a tale aumento.

La crisi climatica è senza dubbio un ulteriore incentivo all'impiego di pesticidi. Secondo uno studio condotto negli Stati Uniti dall'Università di Seattle, l'attività degli insetti nelle regioni agricole aumenterà con l'incremento delle temperature. Questo provocherà perdite per riso, mais e frumento pari al 10-25 per cento per ogni grado centigrado in più. La crisi climatica, infatti, sta alterando le popolazioni di insetti nocivi e il rapporto fra questi e gli insetti utili. Gli insetti cercano condizioni favorevoli e si spostano in nuove aree che sono prive dei loro antagonisti naturali, provocando un aumento delle popolazioni e dei danni alle colture. Inoltre, il potenziale naturale delle piante di resistere agli insetti nocivi diminuisce in seguito allo *stress* correlato al clima.

Quasi un quarto del volume di tutti i pesticidi è venduto nell'Unione europea, che è anche la regione che esporta di più. Nel 2019, il valore delle esportazioni verso i Paesi terzi era pari a 5,8 miliardi di euro.

Attualmente, nell'Unione europea sono autorizzati oltre 450 principi attivi. Questo valore è rimasto stabile negli ultimi dieci anni. Le autorità hanno ritirato dal mercato alcune sostanze per via della loro tossicità, ma hanno continuato ad autorizzarne di nuove. Alcuni pesticidi vietati nell'Unione europea riescono comunque a finire nei terreni agricoli europei, anche a

causa dell'impiego di pesticidi illegali e contraffatti, che rappresentano fino al 14 per cento del mercato europeo. Le deroghe temporanee alle disposizioni sono un'altra ragione per la quale tali pesticidi sono ancora utilizzati nelle colture europee.

Sebbene i pesticidi debbano soddisfare rigidi criteri previsti dalla normativa europea per essere approvati, l'attuale valutazione del loro impatto sulla salute e sull'ambiente, non sembra tuttavia impedire l'approvazione di pesticidi con effetti sanitari e ambientali nocivi. Le linee guida per la valutazione del rischio relativo al benessere animale pubblicate nel 2012 dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) si focalizzano sulla metodologia per valutare l'impatto dei principi attivi sulle *surrogate species* per uccelli, mammiferi, api mellifere, api selvatiche o lombrichi, senza considerare, ad esempio, anche l'impatto su funghi, anfibi, pipistrelli, rettili e piante selvatiche. Anche le interazioni fra gli organismi e gli effetti indiretti dei pesticidi sono esclusi dalla procedura di autorizzazione.

Un altro importante aspetto trascurato nella valutazione del rischio ambientale è che gran parte delle colture agricole vengono trattate non solo con un singolo pesticida, ma con una varietà di agrofarmaci ogni stagione. Gli effetti ambientali di queste miscele sono ancora ampiamente sconosciuti, ma è sempre più evidente che il loro impatto complessivo supera gli effetti delle singole sostanze. A causa di queste gravi criticità, i pesticidi non possono essere considerati sicuri per la salute e l'ambiente.

I pesticidi, poi, non restano dove sono stati utilizzati. Contaminano l'ambiente e contribuiscono allo squilibrio dell'ecosistema. Ricerche recenti mostrano che i pesticidi contribuiscono persino all'inquinamento causato dalle microplastiche, quando i loro principi attivi vengono incapsulati per ottenere un rilascio più lento. Una delle sfide principali dei governi consiste nell'informare gli agricoltori di tutto il mondo sui pericoli derivanti dai pesticidi, nell'adottare misure per tutelarli e nel favorire alternative per la protezione delle

colture, a discapito del controllo chimico dei parassiti. Possibili modalità di intervento esistono e sono numerose, sebbene la ricerca su temi come la gestione ecologica dei parassiti non sia adeguatamente finanziata.

Poiché possono avere effetti nocivi sull'ambiente e sulla salute umana, i pesticidi sono stati sottoposti a una rigorosa regolamentazione a livello dell'Unione europea. La direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, ha istituito un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi, che i Paesi membri erano tenuti a recepire nei rispettivi ordinamenti nazionali entro il 26 novembre 2011.

Tra le quarantanove proposte contenute nella relazione finale della Conferenza sul futuro dell'Europa del 9 maggio 2022, figura l'obiettivo di conseguire una produzione alimentare sicura e sostenibile, giusta e responsabile sul piano climatico e a prezzi accessibili, nel rispetto dei principi di sostenibilità, dell'ambiente, della salvaguardia della biodiversità e degli ecosistemi, garantendo nel contempo la sicurezza alimentare.

Nel quadro del *Green Deal* per l'Unione europea di cui alla comunicazione della Commissione (COM(2019) 640 *final*), dell'11 dicembre 2019, è stata adottata la strategia « Dal produttore al consumatore » per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente, di cui alla comunicazione della Commissione (COM(2020) 381 *final*), del 20 maggio 2020, cosiddetta « strategia *Farm to Fork* », in cui si sottolinea la necessità di una transizione verso un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente. La richiamata strategia *Farm to Fork* rileva inoltre l'importanza di migliorare la posizione degli agricoltori, che sono fondamentali per gestire questa transizione, nella catena del valore. Essa propone due obiettivi specifici per ridurre l'uso e i rischi derivanti dai pesticidi chimici e dai pesticidi più pericolosi entro il 2030.

Con il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, l'Italia, dando attuazione alla citata direttiva 2009/128/CE, ha definito misure per un uso sostenibile dei pesticidi, al fine

di ridurre i rischi e gli impatti sulla salute umana, sull'ambiente e sulla biodiversità e di promuovere l'applicazione della difesa integrata e di approcci alternativi, nonché di metodi non chimici.

Tuttavia, tale direttiva ha avuto, per ammissione della stessa Commissione europea, un'efficacia moderata, con carenze che riguardano l'attuazione e il rispetto della difesa integrata nonché la limitata efficacia dei piani d'azione nazionali degli Stati membri. L'Italia si è dotata nel 2014 di un Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, che a distanza di dieci anni ancora non è stato aggiornato. Nei loro piani molti Stati membri non hanno definito indicatori o obiettivi quantitativi per promuovere l'uso sostenibile dei pesticidi o tutelare in modo più adeguato la salute umana e l'ambiente. Inoltre non vi è ancora un sistema di monitoraggio efficace, con la conseguente mancanza di dati sufficienti sull'uso di pesticidi. Le stesse misure introdotte nel quadro della politica agricola comune (PAC) non sono state in grado di incentivare poi gli agricoltori a garantire un uso più sostenibile dei pesticidi.

Le difficoltà riscontrate in merito all'applicazione, all'attuazione e al rispetto della citata direttiva suggeriscono pertanto di intervenire con modifiche puntuali sul citato decreto legislativo n. 150 del 2012, al fine di rendere maggiormente efficaci le misure e le azioni per ridurre l'uso e il rischio dei pesticidi e per tutelare la salute, la biodiversità e l'ambiente.

A tali fini, la presente proposta di legge, composta da un articolo unico, novella in più punti il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150. Nello specifico, si fissano, con legge, gli obiettivi di riduzione dei prodotti fitosanitari al 2030, in conformità con i principi della Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030, di cui alla comunicazione della Commissione (COM(2020) 380 *final*), del 20 maggio 2020, e con gli obiettivi di riduzione stabiliti dalla stessa Commissione nell'ambito della strategia *Farm to Fork*, nella misura del 50 per cento per i prodotti fitosanitari chimici e del 65 per cento per quelli più pericolosi.

Il citato Piano d'azione nazionale, da aggiornare con cadenza triennale e non più quinquennale, dovrà monitorare i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi al 2030 e contenere, tra l'altro, le informazioni sulla quantità annuale di pesticidi utilizzati illegalmente o sequestrati e le misure previste e adottate per sostenere e garantire la messa a punto e l'uso di metodi di controllo non chimico delle specie. Il Piano d'azione deve altresì contenere una sintesi della consultazione pubblica condotta prima del suo aggiornamento e un elenco delle autorità responsabili per la sua attuazione. Infine dovrà indicare le misure e le azioni per un aumento della superficie agricola utilizzata (SAU) destinata all'agricoltura biologica, con

l'obiettivo di raggiungere il 25 per cento della SAU stessa al 2030.

Inoltre viene disposto lo specifico divieto di uso dei prodotti fitosanitari, nelle acque superficiali e sotterranee e nelle aree sensibili, salvo ridotte e limitate deroghe da autorizzare nel caso di comprovata presenza di emergenze fitosanitarie gravi ed eccezionali, costituite dalla diffusione di organismi nocivi da quarantena o di specie invasive aliene.

Infine vengono raddoppiate le sanzioni per chiunque acquisti, utilizzi, venda o detenga prodotti fitosanitari non autorizzati o ne faccia uso senza detenere idonea certificazione di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo degli stessi.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. Al decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « aree specifiche », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « aree sensibili »;

b) all'articolo 1, comma 1:

1) alla lettera *a)* è premessa la seguente:

« *0a)* prevedere la definizione e il conseguimento, entro il 2030, di obiettivi di riduzione dell'uso e del rischio di prodotti fitosanitari chimici »;

c) all'articolo 3, comma 1:

1) la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

« *a)* prodotti fitosanitari chimici: i prodotti, nella forma in cui sono forniti all'utilizzatore finale, contenenti o costituiti da sostanze attive chimiche, eccetto i prodotti vegetali che utilizzano mezzi naturali di origine biologica o sostanze a essi identiche, quali microrganismi, semiochimici, estratti dei prodotti vegetali di cui all'articolo 3, punto 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, o microrganismi invertebrati, destinati ad uno dei seguenti impieghi: »;

2) dopo la lettera *a)* è inserita la seguente:

« *a-bis)* prodotti fitosanitari più pericolosi: i prodotti fitosanitari contenenti una o più sostanze attive approvate come sostanze candidate alla sostituzione ai sensi dell'articolo 24 del regolamento CE n. 1107/2009 ed elencate nell'allegato, parte E, al regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, o contenenti una o più sostanze attive

elencate nell'allegato al regolamento di esecuzione (UE) 2015/408 della Commissione, dell'11 marzo 2015 »;

d) dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

« Art. 5-bis. — (*Obiettivi di riduzione dell'uso dei prodotti fitosanitari per il 2030*)
– 1. Entro il 2030, in coerenza con i principi della Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030, di cui alla comunicazione della Commissione (COM(2020) 380 *final*), del 20 maggio 2020, e con gli obiettivi di riduzione dell'uso dei pesticidi stabiliti nell'ambito della strategia “Dal produttore al consumatore” per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente, di cui alla comunicazione della Commissione (COM(2020) 381 *final*), del 20 maggio 2020, l'uso e il rischio dei prodotti fitosanitari chimici è ridotto, rispetto alla media degli anni 2015, 2016 e 2017, almeno del 50 per cento (obiettivo di riduzione 1) e l'uso dei prodotti fitosanitari più pericolosi è ridotto, rispetto alla media degli anni 2015, 2016 e 2017, almeno del 65 per cento (obiettivo di riduzione 2) »;

e) all'articolo 6:

1) al comma 2, primo periodo, le parole: « definisce gli obiettivi, » sono sostituite dalle seguenti: « monitora i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi di riduzione 1 e 2 per il 2030 di cui all'articolo 5-bis e definisce »;

2) al comma 4, dopo la lettera d) sono inserite le seguenti:

« d-bis) delle informazioni sulla quantità annuale stimata di prodotti fitosanitari utilizzati illegalmente o sequestrati attraverso operazioni antifrode durante gli ultimi due anni ed eventuali misure correlate previste;

d-ter) delle misure previste e adottate per sostenere o garantire, anche attraverso obblighi vincolanti, l'innovazione, la messa a punto e l'uso di metodi di controllo non chimico delle specie nocive »;

3) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

« 5-bis. Il Piano è coerente con i piani nazionali degli altri Stati membri dell'U-

nione europea elaborati conformemente alle direttive 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, e (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, nonché con i piani strategici della PAC elaborati conformemente al regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, e illustra le modalità che ne garantiscono la coerenza con i medesimi piani »;

4) al comma 7, le parole: « ogni cinque anni, tenendo anche conto » sono sostituite dalle seguenti: « ogni tre anni, tenendo anche conto dei progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi di riduzione 1 e 2 per il 2030 di cui all'articolo 5-*bis* e »;

5) al comma 9 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il Piano contiene una sintesi della consultazione pubblica condotta prima del suo aggiornamento e un elenco delle autorità responsabili della sua attuazione »;

f) all'articolo 13:

1) al comma 2:

1.1) all'alinea, le parole: « solo in casi particolari » sono sostituite dalle seguenti: « solo nei casi in cui non sia tecnicamente possibile adottare alcuna modalità di applicazione alternativa all'irrorazione aerea a causa dell'inaccessibilità dell'area »;

1.2) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

« a) l'irrorazione aerea ha un impatto meno negativo sulla salute umana e sull'ambiente rispetto a qualsiasi modalità di applicazione alternativa »;

2) al comma 4, alla lettera a) è premessa la seguente:

« 0a) verificare le condizioni di cui al comma 2, lettera a) »;

3) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

« *6-bis.* Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, qualora abbiano rilasciato l'autorizzazione in deroga di cui al comma 2 prima della data prevista per la prima irrorazione aerea, rendono note al pubblico le seguenti informazioni:

a) la zona e l'area su cui avverrà l'irrorazione aerea, indicate su mappa;

b) il periodo di validità dell'autorizzazione, che corrisponde a un periodo limitato nel tempo, con le date di inizio e di fine del trattamento aereo, che non può comunque superare i sessanta giorni;

c) le condizioni meteorologiche pertinenti che consentono un'applicazione sicura;

d) il nome del prodotto o dei prodotti fitosanitari;

e) le attrezzature per l'irrorazione aerea da utilizzare e le misure di mitigazione del rischio da adottare »;

4) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

« *8-bis.* L'autorizzazione in deroga di cui al comma 8 non può essere prorogata o rilasciata per ulteriori irroramenti aerei »;

g) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:

« Art. 14. — (*Misure per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile*) —
1. L'uso di prodotti fitosanitari è vietato in tutte le acque superficiali ed entro tre metri da esse. Tale area di rispetto, pari a tre metri, non è ridotta mediante ricorso a tecniche alternative di mitigazione del rischio. Il Piano può istituire aree di rispetto obbligatorie più vaste, in prossimità delle acque superficiali, nel rispetto delle misure di cui al comma 2.

2. Il Piano definisce le misure appropriate per evitare il deterioramento dello stato delle acque superficiali e sotterranee nonché delle acque costiere e marine nonché per consentire il raggiungimento di un buono stato delle acque superficiali e sot-

terranee allo scopo di tutelare l'ambiente acquatico e le fonti di approvvigionamento di acqua potabile dall'impatto dei prodotti fitosanitari e per conseguire almeno gli obiettivi fissati nelle direttive 2000/60/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, e (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano l'attuazione delle misure previste dal Piano e informano, entro il 28 febbraio di ciascun anno, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministero della salute, sulle misure adottate »;

h) all'articolo 15:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. L'uso di prodotti fitosanitari è vietato in tutte le aree sensibili ed entro tre metri da esse. Tale area di rispetto, pari a tre metri, non è ridotta mediante ricorso a tecniche alternative di mitigazione del rischio. Il Piano può istituire aree di rispetto obbligatorie più vaste, in prossimità delle aree sensibili, definendo appropriate misure per la tutela delle medesime aree, elencate al comma 2, tenuto conto dei necessari requisiti di tutela della salute umana, dell'ambiente e della biodiversità nonché dei risultati dell'analisi del rischio »;

2) al comma 2, lettera *b)*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché i siti Natura 2000 protetti ai sensi della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, e della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992 »;

3) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. In deroga al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bol-

zano possono autorizzare l'uso di prodotti fitosanitari, già registrati a seguito di autorizzazione rilasciata dal Ministero della salute, in un'area sensibile per un periodo determinato di durata non superiore a sessanta giorni, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a) comprovata presenza di emergenza fitosanitaria grave ed eccezionale, costituita dalla diffusione di organismi nocivi da quarantena o di specie aliene invasive;

b) assenza di una tecnica di controllo alternativa a più basso rischio, la cui utilizzazione sia tecnicamente possibile per contenere la diffusione di organismi nocivi da quarantena o di specie aliene invasive »;

4) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

« *3-bis.* Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che intendono rilasciare un'autorizzazione in deroga, ai sensi del comma 3, devono inviare al Ministero della salute, almeno trenta giorni prima della data prevista per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, la documentazione comprovante l'effettuazione delle verifiche e i risultati delle valutazioni di cui al comma 3, lettere *a)* e *b)*. Una copia della domanda deve essere inviata contestualmente al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

3-ter. Il Ministero della salute, entro quindici giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma *3-bis*, esprime parere in merito all'uso in deroga dei prodotti fitosanitari nelle aree sensibili, specificando:

a) le condizioni per un uso limitato e controllato del prodotto fitosanitario;

b) l'obbligo di esporre avvisi relativi all'uso di prodotti fitosanitari sul perimetro dell'area da trattare e qualsiasi altra forma che tali avvisi devono contenere;

c) le misure di mitigazione del rischio;

d) la durata di validità dell'autorizzazione »;

5) i commi 5 e 7 sono abrogati;

i) all'articolo 21, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« *1-bis.* In conformità agli obiettivi stabiliti nell'ambito della strategia di cui alla comunicazione della Commissione (COM(2020) 381 *final*), del 20 maggio 2020, il Piano indica misure e azioni per un aumento della superficie agricola utilizzata destinata all'agricoltura biologica nonché le strategie attraverso cui si intende conseguire l'obiettivo del 25 per cento della superficie agricola utilizzabile investita ad agricoltura biologica entro il 2030 »;

l) all'articolo 24:

1) ai commi 1 e 10, le parole: « da 5.000 euro a 20.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « da 10.000 euro a 40.000 euro »;

2) al comma 2, le parole: « da 2.000 euro a 10.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « da 4.000 euro a 20.000 euro »;

3) ai commi 3 e 4, le parole: « da 1.000 euro a 5.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « da 2.000 euro a 10.000 euro »;

4) al comma 5, le parole: « da 5.000 euro a 15.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « da 10.000 euro a 30.000 euro »;

5) al comma 6, le parole: « da 10.000 euro a 25.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « da 20.000 euro a 50.000 euro »;

6) al comma 7, le parole: « da 500 euro a 2.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « da 1.000 euro a 4.000 euro »;

7) ai commi 8 e 9, le parole: « da 20.000 euro a 100.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « da 40.000 euro a 200.000 euro »;

8) ai commi 12 e 13, le parole: « da 500 euro a 1.500 euro » sono sostituite dalle seguenti: « da 1.000 euro a 3.000 euro ».



19PDL0094020